

NEWS ALERT

DATA PRIVACY

RUCELLAI & RAFFAELLI
STUDIO LEGALE

NUOVE REGOLE PER IL TELEMARKETING: STOP ALLE CHIAMATE INDESIDERATE VERSO I CELLULARI

Con l'entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018 n. 5 recante "Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2018), è stata introdotta la possibilità di iscriversi al registro delle opposizioni anche i cellulari al fine di evitare telefonate indesiderate. Tale iscrizione comporterà la revoca automatica di tutti i consensi individualmente raccolti, con l'eccezione di quelli prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere o cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è in ogni caso assicurata la facoltà di revoca con procedure semplificate.

La legge ha introdotto altresì ulteriori obblighi per gli operatori che svolgono attività di call center, che avranno il dovere di garantire la piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante e il rispetto del diritto dell'utente di opporsi al

marketing. E' inoltre prevista l'introduzione di un prefisso unico e "dedicato" sia per il telemarketing che per le indagini statistiche, con la conseguenza che gli operatori dovranno adeguare le numerazioni telefoniche sinora utilizzate, facendo richiesta di assegnazione delle relative numerazioni, a meno che non presentino l'identità della linea a cui essere contattati.

La legge sancisce inoltre l'obbligo di consultazione mensile del registro, ma a prezzi da ridurre rispetto alle attuali tariffe e la possibilità di revocare la propria opposizione nei confronti di uno o più soggetti in qualunque momento, anche per periodi di tempo definiti ed anche per via telematica o telefonica.

Si aggiungono a tali novità il divieto di utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati (con la previsione della relativa sanzione amministrativa) e la necessità di un nuovo regolamento del registro.

Nei confronti dei soggetti terzi, è invece previsto il divieto per il titolare del trattamento di comunicare a questi, di trasferire e diffondere

NUOVE REGOLE PER IL TELEMARKETING

dati personali degli interessati iscritti al registro delle opposizioni, per fini di pubblicità, di vendita o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dallo stesso titolare del trattamento.

Segnaliamo infine che in caso di violazione del diritto di opposizione e di violazione del divieto di cessione a terzi saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie, con l'ulteriore previsione secondo cui il titolare del trattamento è responsabile in solido delle violazioni delle disposizioni introdotte dalla nuova normativa anche in caso di affidamento a terzi (ovvero di esternalizzazione) di attività di call center per l'effettuazione delle chiamate telefoniche.

"Il titolare del trattamento risponde in solido per le sanzioni, anche in caso di affidamento ai terzi delle attività di marketing"



Contact details

Rucellai & Raffaelli
Via Monte Napoleone, 18
20121 Milano
Tel.: 02 7645771
www.rucellaieraffaelli.it

Avv. Lorenzo Conti – Partner
Email: l.conti@rucellaieraffaelli.it

Avv. Paolo Todaro - Senior Associate
Email: p.todaro@rucellaieraffaelli.it